



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

PIAZZA CADUTI N. 6 - CAP 25070
TEL. (0365) 897707 - FAX (0365) 897738
COD. FISC. 00706830171 PARTITA IVA 00575540984

OGGETTO: ORDINANZA N. 10 : CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DELLA SELVA

IL SINDACO

VISTE:

- la domanda in data 13.04.2018 prot. 1774 da parte di **ELITE MOTORSPORT SRLS** con sede in via Maddalena, 94 Nave (Bs) tendente ad ottenere il permesso di effettuare dei test automobilistici, lungo la strada intercomunale Bione- Casto (via della Selva), nel giorno lunedì 23.04.2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 ;
- la domanda in data 19.04.2018 prot. 1899 da parte di **ERREFFE RALLY TEAM SURL**, con sede in VIA GARIBALDI, 8 – 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA tendente ad ottenere il permesso di effettuare dei test automobilistici, lungo la strada intercomunale Bione- Casto (via della Selva), nel giorno lunedì 26.04.2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00;

CONSIDERATO CHE per procedere allo svolgimento dei test al fine di garantire l'incolumità pubblica i Sigg.ri suddetti, quali organizzatori, hanno chiesto l'autorizzazione alla sospensione della circolazione ed al divieto di sosta lungo il tratto di strada interessato dalle prove, gestita da loro personale;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del codice della Strada,

ORDINA

E' VIETATO IL TRANSITO E LA SOSTA SULLA VIA DELLA SELVA,

➤ **IL GIORNO 23.04.2018, DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.00**

➤ **IL GIORNO 26.04.2018 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.00.**

AI SIGG.RI ORGANIZZATORI:

- procurare il personale, che sarà impiegato con mansioni di controllo e sicurezza.
- A fornire gli appositi apparati, affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante contatto fra di loro, per tutta la durata dei test.
- A far chiudere e controllare costantemente tutti gli accessi laterali affinché nessuno si immetta sul tratto di strada oggetto dei test senza l'autorizzazione degli addetti alla sicurezza.
- A lasciare transitare i residenti e coloro che dovranno raggiungere i paesi limitrofi a intervalli di tempo non superiori a venti minuti.
- A lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso.

Gli organizzatori restano unici responsabili per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta e dalla manutenzione della stessa, del mancato controllo del tratto di strada interessata dal test, sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste i terzi a seguito del presente provvedimento.

Gli organizzatori hanno inoltre l'obbligo di rispettare l'ambiente e di arrecare il minimo disturbo possibile all'ecosistema;

Copia della presente ordinanza viene inviata all' Aggregazione Polizia Locale della Valle Sabbia per le incombenze di rispettiva competenza.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

I Trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Dalla Residenza Municipale 20.04.2018

IL SINDACO

Franco Zanotti

(documento firmato digitalmente)